Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

N. 24 del 30 marzo 2018

Oggetto: Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Ombrone. Aggiornamento del quadro conoscitivo e modifica della perimetrazione di area pericolosità geomorfologica elevata (PFE) in località Cala del Gesso nel comune di Monte Argentario (GR), ai sensi degli articoli art. 13, 14 e 25 delle norme di Piano.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. e in particolare la parte III del suddetto decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che "*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali*";

- al comma 4 prevede che "*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio*";

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTO, altresì, l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui "*il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. (...) Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006*";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO, in particolare, l'art. 12 commi 6 e 7 del medesimo decreto che dettano importanti disposizioni per disciplinare il periodo transitorio e garantire la continuità di funzioni tecniche e amministrative nelle more dell'avvio operativo dei nuovi enti stabilendo, in particolare, che "*Per le attività di cui al presente articolo i segretari generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel proprio distretto che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di Autorità di bacino (comma 6). Fino all'emanazione del d.p.c.m. di cui all'art.63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. le attività di pianificazione di bacino, ivi compresi il rilascio dei pareri afferenti ai piani di bacino e le attività di aggiornamento e modifica dei medesimi piani, facenti capo alle soppresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e alle strutture regionali comprese nei singoli distretti che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di autorità di bacino, sono esercitate con le modalità di cui al comma 6. Nelle more dell'emanazione del d.p.c.m., il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali e territoriali, d'intesa con le regioni e le Autorità di bacino ricadenti nei singoli distretti (comma 7) (...)*".

VISTO il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante "*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

VISTO l'art. 7 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91, recante "*Piani di bacino. Contenuti*" nonché l'art. 26 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 che abrogando la legge regionale n. 91/1998 al comma 2 recita "*Gli articoli 2, 2 bis, 6 bis, 7, 8, 9 e 11, della l.r. 91/1998 sono abrogati a decorrere dall'approvazione dei corrispondenti atti di pianificazione di distretto*";

VISTA la delibera di Consiglio della Regione Toscana n. 12 del 25 gennaio 2005 recante "*Approvazione del piano per l'assetto idrogeologico del bacino di rilievo regionale Ombrone*" (di seguito PAI Ombrone);

VISTI, in particolare, gli articoli 13, 14 e 25 delle norme di Piano del PAI Ombrone;

VISTA la nota del Comune di Monte Argentario, protocollo n. 5364 del 06.03.2018, acquisita agli atti di questa Autorità al protocollo n. 1610 del 07.03.2018, riguardante la richiesta di revisione della perimetrazione di un area a pericolosità geomorfologica PFE del PAI Ombrone in località Cala del Gesso nel comune di Monte Argentario;

VISTO che la nota del Comune n.1610 del 07.03.2018 trasmette e fa propria la documentazione già inviata direttamente da privati a questa Autorità e acquisita al protocollo con il n. 6606 del 27.12.2017;

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

CONSIDERATO che la documentazione di cui sopra dimostra l'assenza delle condizioni proprie delle aree PFE descritte all'art. 25, comma 4, lett. d) delle norme del PAI del bacino dell'Ombrone, in particolare le indagini e le verifiche di stabilità eseguite escludono la presenza di indizi propri di condizioni metastabili connesse alla giacitura, all'acclività, alla litologia e alle condizioni di saturazione dei terreni e di deflusso superficiale;

CONSIDERATO inoltre che le condizioni sopra descritte trovano riscontro dall'analisi delle banche dati a supporto della pianificazione di bacino, con particolare riferimento all'analisi dei dati interferometrici satellitari, dei rilievi LIDAR, delle varie riprese ortofotorettificate degli anni 1954-2016 e delle informazioni deducibili dalle banche dati geologiche e geomorfologiche disponibili;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 6 del 19 febbraio 2018, recante "*Acquisizione e composizione dei quadri conoscitivi relativi alla pericolosità da alluvione e da frana dei territori ricadenti nei bacini idrografici del fiume Arno e del fiume Serchio e nei bacini idrografici regionali della Toscana facenti parte del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. Presa d'atto degli strati informativi disponibili e/o trasmessi al 31 dicembre 2017, delle cartografie in formato cartaceo e delle nuove modalità di archiviazione integrata a livello distrettuale*" ed in particolare quanto previsto agli articoli 4 e 6 del medesimo;

RITENUTO che, in base all'istruttoria compiuta dall'Autorità e alle relative elaborazioni geografiche, sussistano le condizioni per procedere all'aggiornamento ai sensi dell'art.25 delle norme di Piano del quadro conoscitivo del PAI Ombrone e quindi alla modifica di minima entità della perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica dalla carta di tutela del territorio di cui agli articoli 3, 12 e 25 delle stesse norme, così come risulta dalla banca dati geografica informatizzata prodotta in originale come documento informatico, archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale all'indirizzo web http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_completa.php?id_ds=2841, aggiornata anche ai sensi e in attuazione di quanto previsto dal citato decreto segretariale n. 6/2018:

CONSIDERATO inoltre che la corretta rappresentazione della perimetrazione delle aree a pericolosità è vincolata alla specifiche pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

tutto ciò visto e considerato

DECRETA

Articolo 1 – Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 delle norme di Piano si provvede ad aggiornare il quadro conoscitivo del PAI Ombrone e quindi ad approvare la modifica di

minima entità della perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica della carta di tutela del territorio di cui agli artcioli 3 e 12 in località Cala del Gesso nel comune di Monte Argentario (GR), così come risulta dalla banca dati geografica informatizzata prodotta in originale come documento informatico, archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale all'indirizzo web http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_completa.php?id_ds=2841, aggiornata anche ai sensi e in attuazione di quanto previsto dal citato decreto segretariale n. 6/2018;

Articolo 2 - Il Comune di Monte Argentario, una volta compiute le procedure previste dalla legge per l'aggiornamento dello strumento di governo del territorio, è tenuto a darne immediata comunicazione a questa Autorità di bacino distrettuale.

Articolo 3 – Copia del presente provvedimento è notificata alla Regione Toscana e al Comune di Monte Argentario.

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO SETTENTRIONALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Massimo Lucchesi